



DISCIPLINARE DEL MERCATO ELETTRONICO DEL COMUNE DI FIRENZE

Costituiscono parte integrante del presente Disciplinare i seguenti Documenti: Allegato 1 – “Condizioni Generali relative alla fornitura di beni e servizi”, Allegato 2 – “Allegato Tecnico” e Allegato 3 “Informativa privacy”.

Il Disciplinare e gli Allegati sono disponibili su <https://www.comune.fi.it/pagina/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti> e, con accesso diretto, su <https://sigeme.comune.fi.it>, da cui possono essere scaricati in formato elettronico.

Art. 1. Definizioni, Oggetto e Ambito di applicazione

1. Nell’ambito del presente Disciplinare, ciascuno dei seguenti termini, quando viene scritto con l’iniziale maiuscola, sia nel singolare che nel plurale, assume il significato a fianco riportato:

Abilitazione: il risultato della procedura tecnico amministrativa che consente l’accesso e la partecipazione degli Operatori economici e la presenza dei Beni e dei Servizi da questi offerti nel Mercato Elettronico.

Account: l’insieme di dati (User.ID e Password), attribuiti in modo esclusivo ed univoco agli utenti interni all’Amministrazione Comunale ed agli Operatori economici, che ne distinguono l’identità nel sistema informatico e che consente loro di accedere e partecipare al Mercato Elettronico; l’accesso all’account per gli operatori economici è possibile anche tramite SPID, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE (Carta di Identità Elettronica).

Amministrazione: Comune di Firenze.

Articolo generale: articolo creato per raccogliere la disponibilità delle Aziende a partecipare a forniture di un'intera Categoria merceologica, nello stesso dettagliata, mediante l'inserimento di un Prodotto convenzionale. Gli acquisti avvengono per mezzo di RdO/Processi d'Acquisto, nei quali sono specificati i prodotti effettivamente da acquistare, le loro caratteristiche e le condizioni di fornitura.

Bando: bando pubblico (comprensivo dei relativi allegati) per l’Abilitazione degli Operatori economici per la partecipazione al Mercato Elettronico.

Bene o Servizio: il bene o il servizio, detto anche Prodotto convenzionale, collegato all’Articolo generale, abilitato al Mercato Elettronico per l’ammissione degli operatori economici.

Casella di posta elettronica del Comune di Firenze: la/le casella/e di posta elettronica indicata/e nel Sito e destinata/e alle comunicazioni relative al Mercato Elettronico di competenza dell’Ufficio del Mercato Elettronico: mercato.elettronico@comune.fi.it o casella certificata acquistibenieservizi@pec.comune.fi.it

Casella di posta elettronica dell'Operatore Economico: la casella di posta elettronica indicata dall'Operatore Economico che richiede l'Abilitazione.

Casella di posta elettronica del Punto Ordinante Interno: l'indirizzo di posta indicato dall'utente interno al momento della presentazione della Domanda di Registrazione, e destinato alle comunicazioni relative al Mercato Elettronico per la propria unità/struttura/ufficio.

Categoria Merceologica: insieme di beni e servizi organizzato su tre livelli la cui acquisizione è potenzialmente necessaria al Comune di Firenze, e che vengono acquistati tramite il Mercato Elettronico. Collocati nella categoria merceologica si trovano, sia Articoli generali, sia Articoli specifici.

Condizioni Generali di Contratto: le clausole contrattuali uniformi standardizzate riportate nell'Allegato 1 al presente disciplinare.

Contact Center: il servizio di prima assistenza e supporto telefonico dedicato anche all'utilizzo del Mercato Elettronico, svolto dal numero 055055. I contatti telefonici da parte degli Utenti, sia di prima informazione, sia per lo svolgimento delle procedure, avvengono esclusivamente attraverso il Contact Center che provvede eventualmente a smistare le chiamate al II° livello d'informazione presso il Servizio Amministrativo Beni e Servizi.

Contratto: il contratto, concluso nelle forme prescelte dal Punto Ordinante Interno, di fornitura dei beni e/o di prestazione dei servizi concluso tra l'Operatore Economico Abilitato e il Punto Ordinante Interno stesso in seguito ai processi di acquisto nell'ambito del Mercato Elettronico.

Decreto Legislativo 18-4-2016 n. 50 e s.m.i.: anche detto Codice dei Contratti Pubblici.

Disabilitazione: il risultato della procedura tecnico amministrativa che inibisce l'accesso e la partecipazione degli Operatori economici e la presenza dei Beni e dei Servizi da questi offerti nel Mercato Elettronico.

Documenti del Mercato Elettronico: l'insieme della documentazione relativa alla disciplina del Mercato Elettronico, comprendente Bando, Disciplinare e suoi Allegati e Istruzioni ed altro presenti.

Domanda di Abilitazione: la domanda che l'Operatore Economico richiedente deve compilare, esclusivamente in lingua italiana, telematicamente, e inviare secondo quanto previsto dall'Allegato 2 per ottenere l'Abilitazione al Mercato Elettronico stesso, conformemente a quanto indicato nel presente Disciplinare. Si precisa che l'Operatore Economico è autorizzato ad operare nell'ambito del Mercato Elettronico fin dalla ricezione e accettazione della domanda.

Firma Digitale: il particolare tipo di firma elettronica qualificata basata su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata, e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici, ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale) e s.m.i.

Gestore/Fornitore del Sistema: il soggetto del quale si avvale il Comune di Firenze per la gestione tecnica del Mercato Elettronico.

SI.GE.ME. (Sistema Informativo per la Gestione del Mercato Elettronico) o Sistema: la piattaforma per la gestione del Mercato Elettronico del Comune di Firenze che consente acquisti telematici, per importi inferiori alla soglia di rilievo comunitario, basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica.

Offerta: la proposta contrattuale inviata dall'Operatore Economico a seguito del ricevimento di una richiesta di acquisto.

Operatore Economico o Azienda indica, secondo i casi, sia l'impresa che richiede l'Abilitazione al Mercato Elettronico, sia l'Operatore Economico Abilitato.

Operatore Economico Abilitato: l'Operatore Economico a cui è stata rilasciata l'Abilitazione al Mercato Elettronico dall'Ufficio del Mercato elettronico.

Prodotto: Bene o Servizio convenzionale proposto da un Operatore Economico in relazione ad un Articolo generale per l'Abilitazione al Mercato elettronico; il Prodotto convenzionale è contraddistinto da una chiave numerica generata dal Sistema, che lo identifica in modo univoco.

Punto Ordinante Interno: unità/struttura/ufficio dell'Amministrazione Comunale, abilitata ad operare all'interno del Mercato Elettronico per l'acquisto di beni e servizi.

Referente dell'Operatore Economico: il soggetto individuato da parte dell'Operatore Economico, con i necessari poteri per agire nel Mercato Elettronico in sua vece, e i cui estremi sono riportati sulla Domanda d'adesione e abilitazione al Mercato Elettronico; i suoi atti impegnano l'Operatore Economico.

Registrazione: il risultato della procedura che consente l'accesso e la partecipazione al Mercato Elettronico dei diversi Punti Ordinanti Interni dell'Amministrazione Comunale.

Registrazioni di Sistema: gli archivi elettronici contenenti gli accessi, i collegamenti, gli atti, i dati, i documenti e le informazioni relative al Mercato Elettronico.

Revoca: il provvedimento amministrativo che viene adottato dal Comune di Firenze, nei casi previsti dal presente Disciplinare, nei confronti dell'Operatore Economico Abilitato e che consiste nell'esclusione dello stesso dal Mercato Elettronico, con conseguente Disabilitazione e eliminazione dell'Account dal Mercato Elettronico.

Richiesta di Offerta, ODA, RDO o Processo d'Acquisto/vendita: l'invito a offrire inviato dal Punto Ordinante Interno agli Operatori economici Abilitati dal medesimo selezionati, mediante procedura automatica (Processo d'Acquisto), che regola e traccia tutte le fasi del processo;

Sito: <https://sigeme.comune.fi.it>

Sospensione: l'azione che viene adottata dal Comune di Firenze, nei casi previsti dal Disciplinare, nei confronti dell'Operatore Economico Abilitato e che comporta il temporaneo impedimento alla partecipazione al Mercato Elettronico.

Ufficio del Mercato Elettronico: il personale della P.O. Economato e Acquisizione Beni e Servizi Generali presso il Servizio Amministrativo Beni e Servizi posto sotto la Direzione Gare Appalti e Partecipate che si occupa della gestione amministrativa del Mercato.

Utente del Sistema: ogni soggetto che opera nel Sistema e/o nel Mercato Elettronico, come il Servizio Amministrativo Beni e Servizi/Ufficio Mercato Elettronico, i Punti Ordinanti interni e gli Operatori Economici.

2. Il presente Disciplinare regola le procedure di Abilitazione e permanenza degli Operatori Economici e dei Prodotti convenzionali da questi offerti nel Mercato Elettronico del Comune di Firenze, operante secondo le previsioni di cui all'art. 36 comma 6 del Codice dei Contratti e da considerarsi, per quanto anche previsto dalle Linee Guida n. 4 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, "elenco di fornitori" ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) sempre del Codice dei Contratti.

3. Il presente Disciplinare inoltre regola ed approva le Categorie merceologiche come individuate e pubblicate sul <https://sigeme.comune.fi.it> nel periodo di validità del Disciplinare stesso.

4. Il conseguimento dell'Abilitazione consente la partecipazione dell'Operatore Economico al Mercato Elettronico del Comune di Firenze, nell'ambito del quale i Punti Ordinanti interni dell'Amministrazione potranno compiere acquisti di valore inferiore alla soglia di rilievo comunitario, nel rispetto delle procedure previste dall'art. 36 del D.Lgs. 50/2016.

Articolo 2 – Ambito di applicazione e finalità

1. Il presente Disciplinare, unitamente ai documenti allegati, regola le procedure per la partecipazione e il funzionamento del Mercato Elettronico del Comune di Firenze, istituito e operante nel rispetto della normativa vigente, definendo, tra l'altro, le condizioni di accesso, i termini e le modalità di utilizzo del Sistema, nonché i rapporti e le rispettive responsabilità degli Amministratori del Sistema stesso, dei Punti Ordinanti interni e degli Operatori Economici nell'ambito delle procedure di Abilitazione e di acquisto del Mercato Elettronico.

2. Il Mercato Elettronico è costituito da una piattaforma informatica tramite la quale i vari uffici e servizi del Comune di Firenze, nel rispetto della normativa prevista per l'approvvigionamento di beni e servizi della Pubblica Amministrazione, possono effettuare acquisti di valore inferiore alla soglia di rilievo comunitario, secondo le procedure di cui al presente disciplinare. Per il calcolo del valore dell'acquisto ai fini della valutazione della soglia di rilievo comunitario, l'Amministrazione, e per essa i Punti Ordinanti interni, è tenuta ad applicare i criteri previsti dalla normativa nazionale e comunitaria vigente e, in particolare, quelli di cui al D. Lgs. 50/2016.

3. Lo strumento informatico di negoziazione utilizzato nel Mercato Elettronico garantisce la parità di condizioni dei partecipanti, nel rispetto dei principi di trasparenza e di semplificazione delle procedure, nonché delle disposizioni, anche tecniche, di recepimento della normativa comunitaria sulle firme e dispositivi elettronici di identificazione e sulla documentazione amministrativa. Il Mercato Elettronico si basa su una piattaforma tecnologica realizzata con modalità e soluzioni tese ad impedire di operare variazioni sui documenti, sulle Registrazioni di Sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure.

4. L'accesso al Mercato Elettronico tramite gli Account del Comune di Firenze, rilasciati dal Servizio Amministrativo Beni e Servizi ai Punti Ordinanti interni e agli Operatori Economici abilitati, comporta l'accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente disciplinare, nonché, in generale, in tutti gli altri Documenti del Mercato Elettronico che saranno in vigore al momento dell'accesso e costantemente consultabili su <https://sigeme.comune.fi.it>.

Articolo 3 - Accesso ed utilizzo del Mercato Elettronico

1. L'accesso e l'utilizzo del Mercato Elettronico sono riservati ai soli soggetti appositamente registrati o abilitati conformemente a quanto disposto dal presente disciplinare e devono avvenire nel rispetto dello stesso, delle istruzioni contenute all'interno del SI.GE.ME. o di volta in volta comunicate dal Comune di Firenze, dei Documenti del Mercato Elettronico e delle norme in materia di approvvigionamenti pubblici.
2. L'accesso e l'utilizzo del Mercato Elettronico non comportano costi per gli Operatori Economici, fatta eccezione per quelli altrimenti indicati. Al fine di poter partecipare al Mercato Elettronico gli Operatori Economici sono tenuti, in ogni modo, a dotarsi, a propria cura e oneri, della strumentazione tecnica ed informatica, software ed hardware, nonché credenziali SPID, CIE, CNS, secondo quanto previsto nell'Allegato Tecnico e dei collegamenti alla rete Internet e, in generale, per compiere le attività all'interno del Mercato Elettronico.
3. L'operatività del Mercato Elettronico è sempre consentita in condizioni di accessibilità e regolare funzionamento del Sistema.

Articolo 4 – Compiti amministrativi e informatici del Comune di Firenze

1. Il Servizio Amministrativo Beni e Servizi, è il soggetto responsabile del procedimento di Registrazione dei Punti Ordinanti Interni dell'Amministrazione.
2. Nell'ambito del Mercato Elettronico, il Servizio Amministrativo Beni e Servizi provvede all'Abilitazione degli Operatori Economici attraverso un'apposita procedura che si svolge sotto la competenza e responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti della legge n. 241/1990 e s.m.i.
3. Il Servizio Amministrativo Beni e Servizi, sulla base della pubblicazione dell'apposito Bando di Abilitazione, riceve senza limitazioni temporali le domande di Abilitazione degli Operatori Economici al Mercato Elettronico e accerta il rispetto dei requisiti richiesti anche attraverso l'acquisizione di apposite dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio e l'effettuazione di verifiche a campione.
4. Il Servizio Amministrativo Beni e Servizi mette a disposizione il Sistema, secondo quanto ai commi precedenti, ai Punti Ordinanti interni che intendono svolgere le proprie procedure di acquisto sul Mercato Elettronico.
5. Il Servizio Amministrativo Beni e Servizi non interviene in alcun modo nella scelta e/o nello svolgimento delle procedure di acquisto dei Punti Ordinanti interni, effettuate dunque in piena indipendenza ed autonomia di questi ultimi, che rimangono gli unici responsabili per gli obblighi derivanti dalle procedure di acquisto, dalle condizioni dei capitolati e dalla stipula dei Contratti conclusi dai Punti Ordinanti interni stessi con gli Operatori Economici a seguito delle procedure svolte sul Mercato Elettronico.

Articolo 5 – Rapporti tra Comune di Firenze e Gestore/Fornitore del Sistema.

1. Il Servizio Amministrativo Beni e Servizi si avvale del supporto della Direzione Sistemi Informativi ai fini del controllo dei principali parametri di funzionamento del Sistema, rilevando

eventuali anomalie del medesimo facendole tempestivamente presenti al Fornitore del Sistema. Esso garantisce, con il supporto del Fornitore del Sistema, l'archiviazione sul Sistema stesso dei documenti prodotti dagli Utenti e inviati attraverso il Sistema nell'ambito delle procedure di abilitazione e degli Strumenti di Acquisto/Negoziazione e, in generale, delle RegISTRAZIONI di Sistema.

2. La Direzione Sistemi Informativi è il soggetto responsabile della sicurezza informatica del Sistema ed è Amministratore di Sistema congiuntamente al Gestore/Fornitore del Sistema ai sensi della disciplina che regola la materia.

Articolo 6 -Punto Ordinante Interno

1. Ogni azione compiuta dal Punto Ordinante Interno è imputata direttamente alla unità/struttura/ufficio di appartenenza.

2. Il Punto Ordinante Interno conosce ed accetta le caratteristiche del Mercato Elettronico e il funzionamento del Sistema, con particolare riguardo all'attività svolta dal Servizio Amministrativo Beni e Servizi nell'ambito del Mercato Elettronico per l'Abilitazione degli Operatori Economici e delle Categorie e Articoli relativi ai Beni e Servizi.

3. Il Punto Ordinante Interno che utilizza il Mercato Elettronico per i propri acquisti di beni e servizi inferiori alla soglia di rilievo comunitario è l'unico responsabile della corretta scelta ed applicazione delle procedure di selezione del contraente e di stipula ed esecuzione del Contratto previste dalla normativa vigente applicabile e dal capitolato, nonché di tutti i conseguenti adempimenti pubblicitari, procedurali, documentali e di controllo. Il Punto Ordinante Interno che utilizza il Mercato Elettronico è, pertanto, tenuto a verificare preventivamente l'applicabilità nei propri confronti delle procedure di acquisto che possono essere poste in essere nell'ambito del Mercato Elettronico, accertando l'adeguatezza e la conformità dei propri atti interni a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici.

4. Il Punto Ordinante Interno, nella RDO e /o nel capitolato di fornitura, oltre alla descrizione del prodotto (e delle sue caratteristiche tecniche o funzionali) richiesto alle aziende abilitate per la Categoria/Articolo generale cui il prodotto può essere ricompreso, indica le condizioni, i tempi e la modalità della fornitura, nonché della fatturazione, pagamenti e di quant'altro necessario alla corretta fornitura del prodotto. Nel caso la RDO o il capitolato del Punto Ordinante Interno fossero privi di alcune delle indicazioni suddette, si fa riferimento alle "Condizioni Generali relative alla fornitura di beni e servizi" di cui all'Allegato 1 del presente Disciplinare.

Articolo 7 -Operatore Economico

1. L'Operatore Economico richiede di essere abilitato e agisce nel Mercato Elettronico attraverso il Legale Rappresentante dotato dei necessari poteri che, per mezzo di Identificativo Utente e Password assegnati dal Sistema al momento della presentazione della Domanda di Abilitazione, opera esclusivamente in nome e per conto dell'Operatore Economico medesimo. Ogni atto compiuto tramite ID Utente e PW scelti dall'Operatore Economico sarà quindi imputato direttamente ed esclusivamente a quest'ultimo. Gli operatori economici possono altresì accedere alla piattaforma tramite SPID personale o CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE (Carta di

Identità Elettronica). Il codice fiscale dovrà corrispondere al codice fiscale del titolare o del referente indicati su SI.GE.ME.

2. Il soggetto che sottoscrive la domanda di adesione per l'Operatore Economico, deve essere dotato del potere di agire in nome e per conto dello stesso, e, in generale, dei poteri di compiere in nome e per conto di quest'ultimo tutte le attività necessarie o anche soltanto utili per l'accesso e la partecipazione al Mercato Elettronico e la sottoscrizione dei relativi contratti per importi inferiori alla soglia di rilievo comunitario, incluso il potere di rilasciare dichiarazioni, presentare autocertificazioni, dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà, Offerte di Prodotti; inoltrare istanze e domande, presentare e/o richiedere documenti, rilasciare, ove richieste, quietanze, rinunce, garanzie e fidejussioni, negoziare e concludere contratti, in particolare attraverso la partecipazione alle apposite procedure previste dal Mercato Elettronico.

3. Il Legale Rappresentante dell'Operatore Economico e i relativi poteri dovranno essere iscritti e risultare dal Registro delle Imprese o da analoghi registri per gli iscritti ad Albi professionali. Il Legale Rappresentante potrà agire all'interno del Mercato Elettronico per mezzo di apposito soggetto da lui incaricato e indicato nella domanda di adesione al Mercato Elettronico (Referente del Mercato Elettronico). E' cura del Legale Rappresentante sottoscrittore, nel caso venga meno il rapporto fiduciario del Referente con l'Azienda o che comunque quest'ultimo sia destinato ad altro incarico, provvedere a sostituirlo nel modulo elettronico, dandone formale comunicazione al Servizio Amministrativo Beni e Servizi con le modalità di cui all'Allegato 2. In mancanza, continueranno ad essere impegnative per l'Azienda le operazioni condotte sul Mercato Elettronico dal Referente originariamente indicato.

4. L'Operatore Economico aggiudicatario/affidatario della fornitura richiesta dal Punto Ordinate Interno è tenuto al rispetto delle condizioni della fornitura indicate nella RDO e/o nel capitolato. In mancanza di tutte o alcune delle indicazioni suddette, si applicano le "Condizioni Generali relative alla fornitura di beni e servizi" di cui all'Allegato 1 del presente Disciplinare che si intendono già accettate dall'Operatore Economico Abilitato con l'invio dell'offerta al Punto Ordinate Interno.

Articolo 8 – Regole comuni

1. Il Punto Ordinate Interno e l'Operatore Economico utilizzano in completa autonomia il Mercato Elettronico per le finalità prescritte dal presente Disciplinare e, in generale, dal D.Lgs. 50/2016 e dalla normativa vigente.

2. Il Punto Ordinate Interno e l'Operatore Economico si obbligano a porre in essere tutte le condotte necessarie ad evitare che, attraverso il Mercato Elettronico, si attuino turbative nel corretto svolgimento delle negoziazioni e delle procedure di acquisto. L'Operatore Economico, in particolare, agisce nel rispetto delle norme in materia di tutela della concorrenza e dei relativi divieti di intese e/o pratiche restrittive della stessa e del mercato. I Punti Ordinanti Interni rilevano eventuali comportamenti degli Operatori Economici del Mercato Elettronico suscettibili di dare luogo a pratiche e/o intese restrittive della concorrenza e del mercato ai sensi della normativa vigente anche per le eventuali segnalazioni alle autorità competenti.

3. Il Punto Ordinate Interno e l'Operatore Economico si impegnano a non arrecare danni al Sistema o alla rete, a non immettere nel SI.GE.ME. materiale illecito, quale, ad esempio, materiale con contenuto diffamatorio, offensivo o in violazione della legge sulla privacy e sulla proprietà intellettuale ed industriale.

Articolo 9 -Bando di Abilitazione al Mercato Elettronico e Operatori Economici legittimati a richiedere l'Abilitazione

1. Il Comune di Firenze, attraverso il Servizio Amministrativo Beni e Servizi, emana Bandi generali periodici per l'Abilitazione degli Operatori Economici e provvede ad abilitare gli stessi ed i relativi prodotti convenzionali al Mercato Elettronico e pubblica periodicamente l'elenco degli operatori economici abilitati. Il Bando viene reso pubblico con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. La documentazione integrale ufficiale relativa al Bando è disponibile su <https://sigeme.comune.fi.it> . Il Bando indica, tra l'altro, i requisiti necessari ai fini del conseguimento e del mantenimento dell'Abilitazione al Mercato Elettronico.
2. Nel corso della vigenza del Bando, il Comune di Firenze potrà aggiornare, integrare e modificare la relativa documentazione, compreso il presente Disciplinare, con tempestiva pubblicazione sul Sito e dandone notizia agli interessati con le modalità che saranno di volta in volta ritenute più opportune, anche in considerazione delle modifiche introdotte.
3. Tutti gli Operatori Economici che possiedono i requisiti indicati dal Bando e di cui al successivo art. 10 possono, nel periodo di vigenza del Bando stesso, richiedere e ottenere in ogni momento, e dunque senza limitazioni temporali, l'Abilitazione al Mercato Elettronico, nel rispetto delle condizioni contenute nel Bando stesso e nella documentazione integrativa.
4. In considerazione del fatto che l'adesione al Mercato Elettronico ha durata protratta nel tempo e consente di concludere una pluralità di contratti con i Punti Ordinanti Interni, sono ammessi a richiedere l'Abilitazione esclusivamente i consorzi stabili di cui all'art. 45, lettera c) del D.Lgs. 50/2016 e i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro di cui alla lettera b) dello stesso articolo. Non possono richiedere l'adesione i raggruppamenti temporanei di imprese e i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 45, lettera d), del D.Lgs. n. 50/2016, e comunque qualunque altra forma di raggruppamento temporaneo. Le Domande di adesione inoltrate da uno di tali soggetti non saranno prese in considerazione.
5. Nello svolgimento delle attività di Abilitazione al Mercato Elettronico e per tutte le altre svolte nell'ambito dello stesso Mercato Elettronico, l'Operatore Economico dovrà uniformarsi e rispettare il presente Disciplinare.
6. Il processo di Abilitazione al Mercato Elettronico riguarda sia l'Operatore Economico che i Prodotti convenzionali da questo offerti ai fini dell'Abilitazione.

Art. 10 - Requisiti per l'Abilitazione dell'Operatore Economico

1. Ai fini dell'Abilitazione, e della successiva permanenza nel Mercato Elettronico, l'Operatore Economico Richiedente deve possedere i seguenti requisiti di:

A) ordine generale e idoneità professionale:

a1) non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 D.Lgs. n. 50/2016;

a2) iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ovvero nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, ovvero presso i competenti ordini professionali;

a3) non sussistenza della causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001;

B) capacità economico-finanziaria:

b1) dichiarazione del fatturato globale relativo all'anno finanziario precedente alla presentazione della Domanda.

Al fine di ottenere l'operatività dell'Abilitazione al Mercato Elettronico, l'Operatore Economico Richiedente dovrà presentare prodotti convenzionali aventi le caratteristiche corrispondenti a quelle delle Categorie Merceologiche/Articoli Generali di riferimento.

2. Al fine della corretta compilazione dei Prodotti convenzionali, l'Operatore Economico Richiedente potrà chiedere assistenza all'Ufficio del Mercato Elettronico. L'Abilitazione di almeno un Prodotto convenzionale è presupposto indispensabile ai fini dell'ottenimento e del mantenimento dell'Abilitazione al Mercato Elettronico da parte dell'Operatore Economico.

3. Il Comune di Firenze può operare per la revisione di alcune delle Categorie Merceologiche/Articoli Generali, anche attraverso l'eliminazione di alcuni degli stessi come previsto al successivo art. 17.

Art. 11 – Termini e modalità di presentazione della Domanda di Abilitazione – altre comunicazioni al Comune di Firenze

1. Gli Operatori economici interessati possono presentare in ogni momento la Domanda di Abilitazione, secondo le modalità riportate nelle Istruzioni di cui al https://sigeme.comune.fi.it/pag_istruzioni.htm.

2. La Domanda dovrà essere firmata dal Legale Rappresentante dotato del potere di agire in nome e per conto dell'Operatore Economico Richiedente l'Abilitazione e opera nel Sistema con le modalità previste nell'Allegato 2 al presente disciplinare.

3. Il Legale Rappresentante, i cui poteri siano stati regolarmente trascritti al Registro delle Imprese o ai relativi Albi professionali, ai sensi dell'art. 10 comma 1, agisce esclusivamente in nome e per conto dell'Operatore Economico medesimo. Non verranno prese in considerazione domande carenti di sottoscrizione del Legale Rappresentante.

4. Tutti gli ulteriori documenti e atti da presentare al Comune di Firenze ai fini dell'ottenimento dell'Abilitazione al Mercato Elettronico, dovranno avere la forma di documento informatico e, qualora ne sia richiesta la sottoscrizione, dovranno essere sottoscritti con le modalità previste nell'Allegato Tecnico e dovranno essere inviati al Comune per via telematica secondo quanto indicato nell'Allegato medesimo.

5. Nell'Allegato 2 suddetto sono indicati altresì l'eventuale rilascio da parte del Sistema di un numero di riferimento nonché la data e l'ora di ricezione della Domanda, l'Account del Legale Rappresentante dell'Operatore Economico Richiedente e la relativa Casella di posta elettronica ed

altre specifiche operative relative alla permanenza dell'Operatore Economico nel Mercato Elettronico.

6. Con la sottoscrizione del Legale Rappresentante e l'invio al Comune della Domanda di Abilitazione, l'Operatore Economico Richiedente accetta integralmente ed incondizionatamente il contenuto del presente Disciplinare, dei suoi allegati e di tutti i Documenti del Mercato Elettronico.

Art. 12 – Dichiarazioni da rilasciare all'atto di presentazione della Domanda di Abilitazione

1. Per l'ammissione al Mercato Elettronico, all'atto della compilazione della Domanda di Abilitazione, l'Operatore Economico Richiedente deve effettuare, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, (Dichiarazioni sostitutive di Certificazioni e di Atti di notorietà) le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto notorio di seguito elencate, firmate dal sottoscrittore della Domanda ai sensi di quanto stabilito dal presente Disciplinare. Da tali dichiarazioni, che sono visibili durante la compilazione del modulo e che fanno parte della Domanda di Abilitazione, deve risultare in particolare:

a) il possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità professionale ed economico-finanziaria di cui al precedente articolo 10;

b) l'attestazione dell'Operatore Economico Richiedente di avere attentamente preso visione, e dunque di conoscere e di accettare le clausole, le condizioni, ed in generale tutto il contenuto del presente Disciplinare di Abilitazione, inclusi i relativi Allegati, nonché tutti gli altri Documenti del Mercato Elettronico e di aver verificato il possesso di tutti i requisiti ivi richiesti ai fini dell'Abilitazione medesima;

c) l'attestazione di essere a conoscenza che, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni, il Comune di Firenze potrà procedere a verifiche d'ufficio e che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, l'Operatore Economico non verrà ammesso al Mercato Elettronico o, se già ammesso, verrà escluso, oltre a procedersi alla segnalazione ad ANAC e alle Autorità giudiziarie competenti;

d) il possesso, in capo al sottoscrittore dell'Operatore Economico, dei poteri necessari a richiedere l'Abilitazione, a rendere le dichiarazioni a ciò necessarie e, in generale, a partecipare al Mercato Elettronico, concludendo i relativi contratti con i Punti Ordinanti interni;

e) l'indicazione che ogni eventuale comunicazione inerente la procedura di Abilitazione e/o le richieste di chiarimento e/o di integrazione della documentazione presentata, nonché qualsiasi comunicazione si rendesse necessaria per la partecipazione dell'Operatore Economico Richiedente alle procedure telematiche di acquisto, si intenderà validamente effettuata all'indirizzo di posta elettronica indicato o assegnato all'Operatore Economico Richiedente medesimo, con le modalità di cui al succitato allegato e/o alle apposite aree telematiche ad accesso riservato all'interno del Internet www.sigeme.comune.fi.it;

f) l'impegno dell'Operatore Economico ad accedere, verificare e tenere costantemente sotto controllo, e comunque tutte le volte che si renderà necessario in funzione della propria partecipazione al Mercato Elettronico, la Casella di posta elettronica come sopra indicata, nonché le aree telematiche ad esso riservate su <https://sigeme.comune.fi.it>;

g) l'attestazione dell'Operatore Economico Richiedente di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del GDPR 679/2016, del fatto che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, con le modalità e sulla base delle finalità descritte al successivo articolo 34;

h) la dichiarazione di esonerare espressamente Comune di Firenze, quale Gestore del Sistema, da ogni responsabilità e/o richiesta di risarcimento danni derivante dall'utilizzo del Sistema o degli altri strumenti telematici ed elettronici utilizzati nella procedura, nonché da ogni e qualsivoglia responsabilità e richiesta di risarcimento danni derivanti dall'utilizzo, da malfunzionamenti o difetti ai servizi di connettività necessari a raggiungere attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni il Sistema, fermi restando i limiti inderogabili previsti dalla legge;

i) la dichiarazione di conoscere le norme in materia di tutela della concorrenza e i relativi divieti di intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato.

2. In caso di Abilitazione tali dichiarazioni, unitamente ai dati identificativi dell'Operatore Economico e del sottoscrittore che richiede l'Abilitazione, dovranno essere mantenuti costantemente aggiornati a cura dello stesso Operatore Economico che dovrà tempestivamente informare l'Ufficio del Mercato Elettronico delle eventuali variazioni intervenute.

3. Ogni sei mesi l'Ufficio del Mercato Elettronico provvederà, secondo modalità che verranno indicate sul sito, a richiedere agli Operatori Economici Abilitati la conferma delle dichiarazioni e dati di cui al precedente comma 2. Tale conferma può essere richiesta anche al determinarsi di eventi che la rendano necessaria (esempio: variazione della normativa sui contratti pubblici e altro).

Art. 13. Esame delle domande di Abilitazione

1. Le Domande di Abilitazione vengono esaminate e valutate dall'Ufficio del Mercato Elettronico entro 20 giorni dal ricevimento fatto salvo quanto al successivo comma.

2. L'Ufficio del Mercato Elettronico si riserva di richiedere agli Operatori economici di completare, adeguare o di fornire chiarimenti in ordine al contenuto della Domanda di Abilitazione con facoltà di assegnare, a tal fine, un termine perentorio entro cui gli Operatori economici dovranno far pervenire le integrazioni, adeguamenti e/o chiarimenti richiesti, pena il diniego di Abilitazione.

3. Richieste di chiarimenti potranno essere inoltrate agli Operatori economici, anche dopo l'Abilitazione e durante l'esercizio del Mercato Elettronico con la facoltà di disabilitare /revocare l'iscrizione al Mercato stesso, qualora ne sussistano i presupposti.

Art. 14. Cause di diniego dell'Abilitazione al Mercato Elettronico

1. Fermo restando quanto previsto all'art. 10, l'Operatore Economico Richiedente non sarà ammesso al Mercato Elettronico per i seguenti motivi:

a) mancanza ovvero mancata dimostrazione del possesso di uno o più dei requisiti di cui all'articolo 10 suddetto o mancanza delle dichiarazioni e impegni da rilasciare ai sensi dell'art. 12;

b) mancata Abilitazione di un Prodotto convenzionale offerto;

c) esistenza di eccezioni o riserve di qualsiasi natura al presente Disciplinare, alle "Condizioni Generali relative alla fornitura di beni e servizi" e, in generale, ai Documenti del Mercato Elettronico;

d) mancanza, in capo al richiedente, dei poteri necessari per richiedere l'Abilitazione ed operare al Mercato Elettronico, ai sensi dell'art. 7 del presente Disciplinare.

Art. 15. Abilitazione o diniego di Abilitazione

1. Il Comune di Firenze, tramite il Servizio Amministrativo Beni e Servizi, provvede a comunicare all'Operatore Economico l'Abilitazione o il suo diniego attraverso l'invio di apposita comunicazione per via telematica con le modalità di cui all'Allegato 2 del presente Disciplinare.

2. La comunicazione di Abilitazione recherà:

a) l'Abilitazione dell'Operatore Economico richiedente;

b) le istruzioni relativamente all'utilizzo dell'Account per l'accesso al Mercato Elettronico.

3. In caso di diniego dell'Abilitazione, l'Operatore Economico può presentare una nuova Domanda di Abilitazione successivamente all'acquisizione delle condizioni e dei requisiti la cui mancanza aveva determinato il precedente diniego di Abilitazione, fatto salvo quanto previsto all'art. 29 comma 5.

Art. 16. Periodo di validità dell'Abilitazione

1. L'Abilitazione dell'Operatore Economico al Mercato Elettronico comunale sarà efficace per l'intero periodo di validità del presente Disciplinare, e permarrà anche in presenza di nuovi Bandi generali di Abilitazione, salvo diversa determinazione dell'Amministrazione Comunale.

Art. 17. Effetti dell'Abilitazione -mantenimento e revoca dell'Abilitazione

1. Il Comune di Firenze si riserva la facoltà di procedere alla eliminazione, permanente o temporanea, parziale o completa di Categorie merceologiche/ Articoli generali contenuti nel Mercato Elettronico, dandone comunicazione agli Operatori economici che hanno inserito i relativi Prodotti convenzionali, che nulla potranno pretendere per tali interventi dell'Amministrazione Comunale. Qualora l'Operatore Economico mantenga l'Abilitazione per altre Categorie merceologiche/Articoli generali, esso continuerà ad essere abilitato al Mercato Elettronico con riferimento a tali Categorie/Articoli generali.
2. Il mantenimento, la Sospensione e la Revoca dell'Abilitazione, nonché l'eventuale richiesta di Disabilitazione sono regolati dal presente Disciplinare. In particolare, ai fini della permanenza dell'Abilitazione, l'Operatore Economico è tenuto a mantenere il possesso dei requisiti e le condizioni di Abilitazione indicati dal presente Disciplinare. La permanenza dei citati requisiti e condizioni può essere in qualsiasi momento verificata da parte del Comune di Firenze, anche attraverso controlli a campione, e con richiesta di invio di attestazioni ovvero di dichiarazioni volte alla dimostrazione dell'attuale possesso dei medesimi.
3. In caso di perdita dei requisiti di cui all'art. 10 con particolare riguardo alla regolarità contributiva, l'Operatore Economico viene Sospeso, previo preavviso, dal Mercato elettronico, con impossibilità temporanea di operarvi, fino al momento della dimostrazione e verifica della intervenuta regolarizzazione e comunque per un tempo non superiore a 120 giorni. In mancanza della dimostrazione suddetta entro il termine previsto, interverrà la Revoca dell'Abilitazione dell'Operatore Economico come disposta ai commi successivi.
4. La conferma delle dichiarazioni dell'Operatore Economico e le eventuali modifiche dei requisiti e dei dati già comunicati dall'Operatore Economico stesso sono regolati dal presente Disciplinare e dalle relative procedure previste sul SI.GE.ME secondo quanto previsto all'art. 12 commi 2 e 3.
5. Anche in caso di mancato aggiornamento o riscontro, entro il termine previsto, alla richiesta di conferma delle autocertificazioni e/o dichiarazioni sostitutive, come previsto all'art. 12 commi 2 e 3, l'Operatore Economico potrà essere Sospeso, come sopra, dal Mercato Elettronico per un periodo massimo di 60 giorni. Se entro tale termine non sarà provveduto all'aggiornamento o alla conferma richiesta, l'Abilitazione dell'Operatore Economico al Mercato Elettronico verrà Revocata previa apposita comunicazione, con conseguente Disabilitazione ed eliminazione dell'Account e definitiva impossibilità di accedere al Sistema.
6. Parimenti, in caso di accertata non veridicità o incompletezza delle dichiarazioni, autocertificazioni o dati forniti dall'Operatore Economico per l'Abilitazione o successivamente per quanto al comma 2 dell'art. 12 o in occasione della conferma di cui al comma 3 sempre dell'art. 12, si provvederà alla Revoca dell'Abilitazione di cui al comma precedente, fermo restando il diritto al risarcimento dei danni eventualmente subiti dai Punti Ordinanti interni e/o da terzi e l'eventuale segnalazione alle Autorità competenti.
7. La Sospensione dal Mercato Elettronico o la Revoca dell'Abilitazione possono intervenire anche in caso di gravi e reiterate violazioni del presente Disciplinare da parte dell'Operatore Economico, rilevate dai Punti Ordinanti interni o dall'Ufficio del Mercato Elettronico, come disciplinato al successivo art. 29.

8. Il mancato aggiornamento o conferma delle dichiarazioni e dati dell'Operatore Economico nei casi di cui all'art. 12 commi 2 e 3 non esclude l'efficacia delle azioni e delle comunicazioni effettuate dagli Utenti del Sistema utilizzando dati e informazioni non aggiornati.

Articolo 18 – Stato di Sospensione e Revoca

1. Durante lo stato di Sospensione, i Punti Ordinanti Interni non potranno effettuare acquisti dall'Operatore Economico e lo stesso non potrà essere invitato a nuove procedure di acquisto.
2. Al Punto Ordinate Interno che ha inviato, prima della Sospensione, una RDO a un Operatore Economico sospeso, è inviato messaggio che avvisa il Punto Ordinate dello stato di Sospensione dell'Operatore Economico, in modo tale che il Punto Ordinate possa decidere se dare seguito al Contratto, attendere la cessazione dello stato di Sospensione dell'Operatore Economico inviandogli adeguata comunicazione o eventualmente richiedere direttamente all'Operatore Economico le informazioni rilevanti ai fini della conclusione o dell'esecuzione del Contratto.
3. Nel caso di Revoca dell'Abilitazione, l'Operatore Economico viene escluso dal Mercato Elettronico, con conseguente Disabilitazione ed eliminazione dell'Account e dei relativi prodotti convenzionali dal Mercato Elettronico.

Articolo 19– Richiesta di Disabilitazione dal Mercato Elettronico e rinuncia a negoziazioni

1. Tramite apposita comunicazione, secondo le modalità indicate su SI.GE.ME., da parte del Legale Rappresentante, ciascun Operatore Economico Abilitato ha facoltà di richiedere di essere disabilitato dal Mercato Elettronico, fermi restando gli eventuali impegni ed obblighi già assunti nei confronti dei Punti Ordinanti Interni.
2. Dal momento del ricevimento della richiesta di Disabilitazione, l'Ufficio del Mercato Elettronico provvederà a disabilitare l'Operatore Economico dal Mercato Elettronico, eliminandone i prodotti convenzionali e l'Account e assumendo tutti i necessari provvedimenti entro il quinto giorno lavorativo successivo al ricevimento della richiesta dell'Operatore Economico.
3. Dal momento dell'invio della richiesta di Disabilitazione dal Mercato Elettronico, l'Operatore Economico Abilitato si impegna a non compiere atti finalizzati alla conclusione di nuovi Contratti, fatta salva comunque l'esecuzione delle attività richieste per il corretto e completo adempimento degli obblighi già assunti. In particolare, l'Operatore Economico Abilitato che ha richiesto la Disabilitazione è tenuto a non presentare Offerte a seguito di RDO che eventualmente pervenissero dai Punti Ordinanti Interni.
4. L'Operatore Economico può rinunciare a prender parte alle negoziazioni per una Categoria/Articolo Generale, eliminando il Prodotto convenzionale offerto per tale Categoria/Articolo Generale.

Articolo 20 – Modalità di Conservazione e di Modifica dell'Account e del PIN– Modalità di conservazione dello strumento di Firma Digitale

1. I dati e le credenziali d'accesso al SI.GE.ME. sono personali. Il Responsabile e gli operatori dei Punti Ordinanti Interni e l'Operatore Economico sono tenuti a conservarli con la massima diligenza, a mantenerli riservati e ad utilizzarli sotto la propria responsabilità, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, in modo da non recare pregiudizio al Mercato Elettronico, al Sistema, ai soggetti ivi operanti e, in generale, a terzi.
2. Il Comune di Firenze è pertanto esonerato da qualsiasi responsabilità per danni o conseguenze che derivino dal non rispetto di quanto al comma precedente, con particolare riguardo all'utilizzo abusivo, improprio o comunque pregiudizievole dei dati e delle credenziali di accesso da parte degli Operatori Economici che si impegnano a risarcire il Comune stesso per i danni che dovesse eventualmente subire a seguito di tali eventi.
3. L'Operatore Economico e i Punti Ordinanti Interni devono comunque immediatamente comunicare all'Ufficio del Mercato Elettronico, con le modalità indicate in SI.GE.ME., e se del caso, alle Autorità competenti, l'eventuale smarrimento, sottrazione o altro fatto che comprometta la sicurezza dei dati e delle credenziali di accesso.
4. In ogni caso l'Operatore Economico prende atto ed accetta che l'utilizzo abusivo, improprio o comunque pregiudizievole dei dati e delle procedure d'accesso possono essere causa di Sospensione o di Revoca dell'Abilitazione secondo quanto previsto all'art. 29.
5. L'Operatore Economico è tenuto a modificare i propri dati d'accesso in conformità a quanto eventualmente indicato dal Comune di Firenze e, comunque, conformemente a quanto previsto dalla normativa applicabile, utilizzando l'apposita procedura prevista da SI.GE.ME.

Articolo 21 – Effetti dell'Uso dei Dati e delle Modalità d'accesso di cui all'Allegato tecnico

1. L'utilizzo dell'Account e/o del PIN, della PEC e/o della Firma Digitale, qualora introdotti in base all'Allegato 2, valgono ad attribuire incontestabilmente al soggetto cui sono stati rilasciati, e per essi ai soggetti rappresentati, tutte le manifestazioni di volontà, ed in generale tutte le azioni, gli atti e i fatti posti in essere nell'ambito del Mercato Elettronico.
2. Le operazioni effettuate nell'ambito del Mercato Elettronico sono comunque riferibili ai Responsabili e Operatori dei Punti Ordinanti Interni e all'Operatore Economico sulla base del Processo di Autorizzazione e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle Registrazioni di Sistema.
3. Il Punto Ordinate Interno e l'Operatore Economico prendono atto ed accettano che gli atti ed i documenti per i quali sono richieste di volta in volta specifiche modalità di sottoscrizione non potranno considerarsi validi ed efficaci se non verranno sottoscritti secondo la modalità richiesta.
4. L'efficacia e la validità dei documenti sottoscritti con le modalità di volta in volta prescritte sono disciplinate dal Codice dell'Amministrazione Digitale e s.m.i. e, in generale, dalla normativa italiana vigente in materia.

Articolo 22 – Procedure di acquisto di Beni e Servizi

1. L'Amministrazione tramite i propri Punti Ordinanti Interni, attraverso lo strumento di Richiesta di Offerta di cui al successivo comma 2, può concludere, nell'ambito del Mercato Elettronico, contratti con gli Operatori Economici per l'acquisto di Beni e Servizi sotto la soglia comunitaria,

attraverso le procedure di scelta del contraente di cui all'art. 36 del D.Lgs. n.50/2016 e aggiudicazioni al minor prezzo previste dalla legge in materia di appalti pubblici di beni e servizi tra cui, in particolare, il succitato D. Lgs. n.50/2016, e nel rispetto delle disposizioni contenute nei propri Regolamenti interni.

2. La scelta della procedura di acquisto e il corretto svolgimento della medesima, sono di esclusiva competenza e responsabilità del Punto Ordinante Interno, come previsto dal precedente art. 6.

Articolo 23 – Acquisto di beni e servizi tramite RDO

1. Il Punto Ordinante Interno che intende effettuare propri approvvigionamenti attraverso il Mercato Elettronico utilizza le apposite procedure di Richiesta di Offerta /Processo d'Acquisto previste dal Sistema, basandosi sulle istruzioni disponibili su SI.GE.ME.

2. La RDO dovrà contenere quanto previsto all'art. 6 comma 4 e potrà avere allegati eventuali documenti sottoscritti dal Punto Ordinante Interno il quale conferma la RDO e la invia agli Operatori economici Abilitati prescelti. Il Punto Ordinante Interno è tenuto in particolar modo ad indicare nell'apposito modulo di RDO il termine entro il quale gli Operatori Economici potranno inviare la loro Offerta. Il Sistema impedisce l'invio di Offerte presentate fuori termine.

3. Al Contratto che sarà eventualmente concluso tra Punto Ordinante Interno e Operatore Economico a seguito dello svolgimento della RDO saranno applicabili le condizioni previste dalla RDO o dal Capitolato e, in mancanza, le "Condizioni Generali relative alla fornitura di beni e servizi" come previsto al succitato art. 6 comma 4 e all'art. 7 comma 4 del presente Disciplinare.

4. L'Operatore Economico Abilitato che intende inviare un'Offerta a fronte del ricevimento della RDO, individua i beni/servizi da offrire al Punto Ordinante Interno e specifica gli ulteriori termini della propria offerta avvalendosi della procedura prevista dal Sistema. Dopo essersi identificato come richiesto dal Sistema, sottoscrive con le modalità di cui all'Allegato 2 il relativo documento e lo carica sul Sistema entro il termine stabilito dal Punto Ordinante Interno per l'invio delle Offerte e conformemente alle indicazioni contenute sul Sito. Tale documento costituisce una proposta contrattuale rivolta al Punto Ordinante Interno valida, efficace ed irrevocabile dalla data di scadenza della presentazione delle Offerte indicata nella RDO, ai sensi dell'art. 1329 del codice civile.

5. L'Offerta di ciascun Operatore Economico, salva diversa indicazione nella RDO del Punto Ordinante interno di un termine inferiore, avrà una validità di 180 giorni dalla data di scadenza della presentazione delle Offerte.

Articolo 24 – Chiusura della RDO e conclusione del Contratto

1. Il Punto Ordinante Interno procederà alla valutazione delle Offerte ricevute (anche sulla base delle eventuali ulteriori specificazioni fornite dall'Operatore Economico come detto al comma 4 del precedente art. 23), delle possibili non conformità delle stesse a quanto richiesto nella RDO o anomalie del prezzo o altro, agendo sotto la propria responsabilità nel rispetto delle disposizioni legislative, regolamentari, anche dell'Amministrazione comunale, e Linee Guida Anac che disciplinano la materia degli acquisti della Pubblica Amministrazione.

2. A seguito di quanto al comma precedente e, tenuto conto della graduatoria che il Sistema stila automaticamente delle Offerte positivamente valutate ordinate in base al minor prezzo, il Punto

Ordinante Interno potrà accettare una delle Offerte, entro il termine di validità della stessa come stabilito secondo quanto all'art. 23 comma 5, seguendo la procedura di pre – ordine con le modalità previste dal Sistema, a cui succederà, di norma, l' invio dell'Ordine del Punto Ordinante Interno firmato e notificato all' Operatore Economico con le modalità previste dalle norme in materia.

3. Con la notifica dell'Ordine firmato all'Operatore Economico può intendersi, se previsto dalla normativa vigente sullo scambio di lettere commerciali, validamente perfezionato il Contratto di fornitura del bene o servizio relativo. La fase di stipula del Contratto è comunque di esclusiva competenza e cura del Punto Ordinante Interno, che è tenuto in ogni caso ad assicurare il rispetto delle norme, se applicabili, sull'imposta di bollo e gli adempimenti pubblicitari, documentali, tributari e fiscali e ogni altro richiesto dalle norme in materia di contratti pubblici.

4. Qualora il Punto Ordinante Interno non proceda ad accettare alcuna delle Offerte pervenute entro il termine di validità delle medesime o decida di non proseguire in ogni modo il processo di acquisto avviato sul Sistema, deve provvedere a interrompere il processo di acquisto stesso secondo la procedura prevista sul Sistema.

5. Per quanto indicato all'art. 23 comma 5 circa la validità massima delle Offerte, trascorsi 180 giorni dalla data di presentazione di Offerte a seguito di RDO di un Punto Ordinante Interno senza che il processo di acquisto risulti concluso o che la procedura sia stata in qualche modo interrotta dal Punto Ordinante Interno, l'Ufficio del Mercato Elettronico potrà interrompere d'ufficio sul Sistema il processo di acquisto in questione.

Articolo 25- Comunicazioni e usi impropri del Sistema

1. Tutte le comunicazioni effettuate dal Punto Ordinante Interno o dall'Operatore Economico e dai medesimi ricevute quali, a titolo esemplificativo, eventuali richieste di chiarimenti, documenti, certificazioni, dovranno essere effettuate utilizzando le rispettive Caselle di posta elettronica indicate nella domanda e nell'RDO, salvo che non sia prevista dal Comune di Firenze una diversa modalità.

2. Qualsiasi comunicazione inviata all'Operatore Economico si intenderà eseguita con la spedizione alla casella di posta di cui al precedente comma 1, in conformità a quanto disposto dal D.Lgs 82/2005 e succ. mod. e integr., o, alternativamente alle apposite aree telematiche ad esso riservate all'interno del Sito.

3. Qualsiasi comunicazione inviata dall'Operatore Economico nell'ambito del Mercato Elettronico si avrà per eseguita nel momento in cui perverrà nella Casella di posta elettronica indicata dal destinatario o nell'apposita area telematica ad esso riservata.

4. L'Operatore Economico si impegna ad accedere, verificare e tenere costantemente sotto controllo, e comunque tutte le volte che si renderà necessario in funzione della propria partecipazione al Mercato Elettronico, la propria Casella di posta elettronica indicata e le apposite aree telematiche riservate all'interno del Sito. L'Operatore Economico si impegna inoltre ad adottare tutte le cautele idonee per non arrecare danni al Sistema o alla rete, a non immettere materiale illecito, contrario alle norme sulla privacy o sulla proprietà intellettuale ed industriale, tenendo indenne il Comune di Firenze da qualsiasi pregiudizio potesse allo stesso derivare, sia direttamente che indirettamente, da un utilizzo illecito o comunque improprio del Mercato Elettronico.

5. Il Comune di Firenze, quale Gestore del Sistema, è comunque esonerato da ogni responsabilità e/o richiesta di risarcimento danni derivante dall'utilizzo improprio del Sistema o da malfunzionamenti dello stesso o degli strumenti telematici o elettronici causati dagli Operatori economici Abilitati o da terzi o da difetti relativi ai servizi di connettività necessari a raggiungere, attraverso la rete pubblica, il Sistema, che in qualsiasi modo possano pregiudicare o ritardare la consegna delle comunicazioni ai destinatari finali. E' fatto divieto agli Operatori economici di utilizzare le informazioni e, in generale, i dati presenti sul Sistema e sul Sito per l'invio di comunicazioni o sollecitazioni commerciali o di altro genere.

Articolo 26 - RegISTRAZIONI di Sistema

1. Le operazioni effettuate dagli Utenti del Mercato Elettronico si intendono compiute nell'unità di tempo risultante dalle RegISTRAZIONI di Sistema secondo il tempo del Sistema.
2. Il tempo del Sistema è sincronizzato sull'ora italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN), di cui al decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 30 novembre 1993, n. 591. Il tempo del Sistema è aggiornato con un collegamento diretto presso l'Istituto Galileo Ferraris di Torino secondo le metodologie descritte sul sito.
3. Le RegISTRAZIONI di Sistema sono effettuate ed archiviate, anche digitalmente, in conformità alle disposizioni tecniche e normative emanate ai sensi delle norme vigenti in materia e, in particolare, dall'art 43 del Codice dell'Amministrazione Digitale e s.m.i., ove applicabile.
4. L'Operatore Economico e il Punto Ordinante riconoscono che le RegISTRAZIONI di Sistema fanno piena prova dei rapporti tra le parti. Tali RegISTRAZIONI hanno carattere riservato e non verranno divulgate a terzi, al di fuori delle ipotesi espressamente consentite, quali ad esempio l'esercizio del diritto di accesso ai sensi della Legge n. 241/90 e s.m.i. e la richiesta dell'Autorità Giudiziaria.

Articolo 27 -Manutenzione

1. Ove possibile, il Comune di Firenze comunicherà con congruo anticipo agli Operatori economici Abilitati ed ai Punti Ordinanti interni gli eventuali interventi di manutenzione sul Sistema che ne possono sospendere temporaneamente il funzionamento.
2. Gli Operatori economici Abilitati e i Punti Ordinanti Interni, in ogni caso, prendono atto ed accettano che l'accesso al Sito ed al Mercato Elettronico possa in ogni momento essere sospeso o limitato, anche senza preavviso, per l'effettuazione di interventi tecnici urgenti volti a ripristinarne il malfunzionamento temporaneo o la sicurezza.

Articolo 28 – Ruolo dell'Ufficio del Mercato Elettronico

1. L'Ufficio del Mercato Elettronico è il gestore amministrativo del Sistema.
2. Ogni eventuale richiesta di informazioni e/o di supporto, anche di carattere tecnico, inerente l'utilizzo del Mercato Elettronico, ivi comprese quelle relative all'Abilitazione ed alla RegISTRAZIONE, possono essere rivolte ai recapiti dell'Ufficio indicati nel Sito e seguendo le modalità ivi indicate.

3. Eventuali osservazioni o contestazioni relative al funzionamento del Mercato Elettronico, fermo restando quanto indicato all'art. 25 comma 5, dovranno essere trasmesse all'Ufficio del Mercato Elettronico per mezzo di documento inviato alla Casella di posta elettronica indicata nel Sito.
4. Le segnalazioni da parte dei Punti Ordinanti Interni relative ad eventuali violazioni del presente Disciplinare da parte degli Operatori economici, quali in particolare quelle di cui al comma 5 dell'art. 29, dovranno essere inviate all'Ufficio del Mercato Elettronico per mezzo di documento spedito alla Casella di posta elettronica indicata nel Sito.
5. I Punti Ordinanti Interni rimettono esclusivamente all'Ufficio del Mercato Elettronico ogni contestazione o reclamo proprio o ricevuto dagli Operatori Economici sulle condizioni ed effettivo funzionamento del Sistema del Mercato Elettronico, non essendo tale Ufficio competente della verifica, né intervenendo in alcun modo nelle transazioni tra gli Operatori Economici Abilitati e i Punti Ordinanti Interni, né essendo competente e in grado di accertare o garantire che i Punti Ordinanti Interni e gli Operatori Economici Abilitati agiscano nell'ambito del Mercato Elettronico nel rispetto della normativa vigente ed, in particolare, delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili in materia di acquisti di beni e servizi e contratti pubblici. L'Ufficio del Mercato Elettronico è pertanto estraneo a qualsiasi eventuale controversia dovesse insorgere tra i Punti Ordinanti Interni e gli Operatori Economici in relazione alle transazioni effettuate tramite il Mercato Elettronico, alla corretta conclusione dei contratti e al rispetto delle condizioni specifiche e generali dei contratti stessi.
6. Nel caso in cui l'Ufficio del Mercato Elettronico, per quanto al comma precedente, riceva reclami o contestazioni non di propria competenza, lo segnalerà al Punto Ordinate Interno o all'Operatore Economico.
7. Tutti i contenuti del SI.GE.ME. e, in generale, i servizi relativi al Mercato Elettronico forniti dal Comune di Firenze per mezzo dell'Ufficio del Mercato Elettronico sono resi disponibili, e prestati sulla base dei principi di eguaglianza e non discriminazione, così come risultano dal Sito e dal Sistema e come tali sono pienamente conosciuti ed accettati dagli Utenti.
8. I siti Internet degli Operatori Economici Abilitati o di terze parti cui si può accedere tramite i collegamenti (link) posti all'interno del Sito sono al di fuori del controllo dell'Ufficio del Mercato Elettronico, che non può essere ritenuto responsabile del contenuto di tali siti e dei servizi da questi offerti.
9. L'Ufficio del Mercato Elettronico registra i Punti Ordinanti Interni ed attiva i relativi Account e non assume alcuna responsabilità nei confronti degli Operatori Economici Abilitati per l'attività svolta dai Punti Ordinanti stessi.

Articolo 29 – Violazione del Disciplinare

1. Nell'ambito dell'attività di gestione del Mercato Elettronico, il Comune di Firenze vigila, tramite l'Ufficio del Mercato Elettronico, sul rispetto del presente Disciplinare e del regolare utilizzo del Mercato elettronico e del Sistema da parte degli Utenti.
2. In caso di segnalate o rilevate violazioni del presente Disciplinare riguardanti l'utilizzo del Mercato elettronico e del Sistema da parte dell'Operatore Economico, il Comune di Firenze, per mezzo dell'Ufficio del Mercato Elettronico, invia a quest'ultimo una comunicazione scritta con la quale si evidenziano gli elementi che sostanziano la violazione contestata. Entro dieci giorni lavorativi successivi dall'invio della contestazione, l'Operatore Economico può inviare al Comune

di Firenze le proprie deduzioni scritte in merito. Nel caso si rivelino necessari ulteriori approfondimenti, il Comune di Firenze procederà ad acquisire i relativi chiarimenti e tutti gli elementi necessari di valutazione.

3. Il Comune di Firenze provvederà a comunicare all'Operatore Economico la propria motivata decisione in merito alla violazione contestata e gli eventuali relativi provvedimenti nei suoi confronti entro i venti giorni lavorativi successivi all'invio della comunicazione di contestazione, fatta salva la possibilità di prorogare detto termine nel caso in cui si renda necessaria l'acquisizione di ulteriori chiarimenti ed elementi come sopra detto.

4. Nel caso di non accettazione delle deduzioni dell'Operatore Economico, il Comune di Firenze potrà procedere, secondo la gravità della violazione contestata, alla Sospensione dell'Operatore dal Mercato Elettronico, con gli effetti di cui all'art. 18 comma 1, per un periodo di tempo variabile tra uno e dodici mesi.

5. Nel caso di violazioni particolarmente gravi o di almeno tre violazioni reiterate nell'arco di tempo di ventiquattro mesi, il Comune di Firenze può procedere alla Revoca dell'Abilitazione dell'Operatore Economico con gli effetti di cui all'art. 18 comma 3 e con eventuale diniego di nuova Abilitazione per un periodo di almeno due anni dalla Revoca. Sono da considerarsi gravi violazioni del presente Disciplinare e dell'utilizzo del Mercato Elettronico i comportamenti che non rispettino gli impegni di cui all'art. 8 commi 2 e 3 e ogni atto, fatto o comportamento contrario a quanto previsto all'art. 20 comma 4.

6. Qualora le violazioni contestate abbiano comportato pregiudizi, danni, o altri oneri all'Amministrazione comunale, il Comune di Firenze, oltre all'adozione dei provvedimenti di cui al presente articolo, si riserva il diritto di richiedere il risarcimento dei danni, diretti ed indiretti patrimoniali e di immagine, eventualmente subiti.

Articolo 30 – Proprietà intellettuale

1. La titolarità dei diritti d'autore sul design, la grafica, le pagine web, i testi scritti contenuti nel Mercato Elettronico, la selezione e la loro disposizione nel sito, nonché la titolarità dei diritti d'autore su tutte le banche dati contenute nel SI.GE.ME., sulla relativa documentazione ed in genere su tutto il materiale presente nel sito, appartengono totalmente al Comune di Firenze.

2. Gli Operatori Economici concedono al Comune di Firenze il diritto di utilizzare in qualunque modo ed a qualsiasi fine connesso alle attività istituzionali sue proprie o comunque con il Mercato Elettronico tutto il materiale, le informazioni, la documentazione, compresi i marchi ed i segni distintivi, ed in generale tutti i beni protetti da diritti di proprietà industriale ed intellettuale da questi forniti ai Punti Ordinanti Interni, o comunque immessi nel Sistema in occasione dell'utilizzo del Mercato Elettronico.

3. La titolarità dei diritti d'autore su tutti i programmi informatici del Sistema e relativa documentazione, i codici sorgente e ogni altro materiale contenuto nel SI.GE.ME. sono di proprietà dal Comune di Firenze.

4. I marchi, i loghi, le ragioni e le denominazioni sociali e, in generale, i segni distintivi del Comune di Firenze indicati e utilizzati nel sito, identificano l'attività ed i servizi dell'Amministrazione comunale. Nessun uso di tali segni distintivi è ammesso senza previa autorizzazione scritta del loro titolare.

5. Il Comune di Firenze autorizza a prendere visione, fare copia, scaricare e stampare i documenti disponibili all'interno del SI.GE.ME. esclusivamente per compiere le attività previste dal Mercato Elettronico ed alle seguenti condizioni: i documenti devono essere usati solo per scopi strettamente inerenti al funzionamento del Mercato Elettronico. In ogni caso, non possono essere divulgati o distribuiti; i documenti non possono essere modificati se non in conformità alle istruzioni presenti nel sito; le informative in tema di diritto d'autore e di marchi, nonché le altre informative in tema di proprietà relative ai documenti del Comune di Firenze disponibili nel SI.GE.ME., non possono essere rimosse.

Articolo 31 - Termini e condizioni di accesso ed utilizzo del Mercato Elettronico e del Sistema – Modifiche del Disciplinare e dei Documenti del Mercato Elettronico

1. L'accesso e la partecipazione al Mercato Elettronico comportano l'integrale accettazione di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente Disciplinare e suoi Allegati, negli altri Documenti del Mercato Elettronico e, in generale, di tutto quanto portato a conoscenza degli Utenti del Sistema tramite la pubblicazione nel SI.GE.ME. e/o l'invio di apposite comunicazioni.

2. Il Comune di Firenze si riserva, come previsto all'art. 9 comma 2, il diritto di modificare il presente Disciplinare e/o i suoi Allegati o Documenti comunicando agli Operatori economici Abilitati ed ai Punti Ordinanti Interni l'avvenuta modifica a mezzo di posta elettronica e pubblicando sul Sito le modifiche apportate. In tal caso gli Operatori Economici Abilitati potranno chiedere di essere Disabilitati secondo le modalità indicate sul SI.GE.ME. entro dieci giorni dall'avvenuto invio della e-mail con cui è stata comunicata la variazione del Disciplinare (pubblicazione della comunicazione). In mancanza della richiesta entro il termine suddetto, il nuovo Disciplinare e/o i suoi Allegati o Documenti si considereranno accettati dall'Operatore Economico e a questi applicabili.

3. In ogni caso rimane a carico degli Operatori Economici la responsabilità del controllo dei termini e delle condizioni di utilizzo del Sistema e del Mercato Elettronico applicabili. Pertanto, fatto salvo il diritto di Disabilitazione, l'accesso al Sito o comunque l'utilizzo del Mercato Elettronico comportano di per sé l'integrale ed incondizionata accettazione del Disciplinare e suoi Allegati e Documenti del Mercato Elettronico in quel momento pubblicati sul SI.GE.ME.

Articolo 32 – Accesso agli atti

1. Gli Operatori Economici e, in generale, gli aventi diritto potranno accedere ai Documenti del Mercato Elettronico, nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i., del Codice dell'Amministrazione Digitale e s.m.i. e dell'art. 53 del D.Lgs. 50/2016, inoltrando apposita richiesta all'Amministrazione comunale. In particolare, per quanto concerne il processo di Abilitazione gli Operatori Economici saranno tenuti ad inoltrare la richiesta di accesso all'Ufficio del Mercato Elettronico, mentre per i singoli processi di acquisto la richiesta di accesso dovrà essere rivolta al RUP del Punto Ordinante Interno.

Art. 33 Responsabile del procedimento e ulteriori informazioni

1. Il Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016, è da individuarsi:

- per quanto riguarda la struttura del Mercato Elettronico ed il suo funzionamento ed i rapporti con gli Operatori Economici relativi alla loro Abilitazione:
nel Responsabile P.O. Economato e Acquisizione Beni e Servizi Generali del Servizio Amministrativo Beni e Servizi posto all'interno della Direzione Gare Appalti e Partecipate,
- per quanto riguarda le transazioni di ogni tipo, le indagini di mercato e quant'altro relativo ai procedimenti di selezione dei contraenti, affidamenti delle forniture e stipula dei relativi contratti a seguito di negoziazioni che si svolgano attraverso il Mercato Elettronico:
nel RUP del Punto Ordinante Interno indicato nella RDO e/o negli altri documenti della procedura.

2. Informazioni e chiarimenti sul presente Disciplinare e sugli altri Documenti del Mercato Elettronico possono essere richiesti sia a mezzo e-mail all'indirizzo di posta elettronica di cui in premessa, sia telefonicamente rivolgendosi ai numeri riportati nel Portale del Mercato Elettronico.

3. I chiarimenti sul presente Disciplinare e sugli altri Documenti del Mercato Elettronico verranno inviati a mezzo e-mail a chi ne abbia fatto richiesta.

Art. 34 Trattamento dei dati personali - informativa

1. Il Comune di Firenze, nella persona del Dirigente del Servizio Amministrativo Beni e Servizi è il sub titolare del trattamento dei dati.

2. L'informativa completa per il trattamento è contenuta nell'Allegato 3 al presente documento ed è pubblicata su SI.GE.ME. al link https://sigeme.comune.fi.it/pag_bando.htm.

Il R.U.P.

Il Dirigente del Servizio Amministrativo Beni e Servizi